

STUDIO LEGALE

Avv.to Cinzia Caruso

Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL T.A.R LAZIO
SEDE DI ROMA SEZIONE IV N.REG. PROV.CAU 04593/2022 RESA NEL
GIUDIZIO N.REG 6709/2022**

Il sottoscritto Avvocato Cinzia Rosa Caruso (c.f. CRSCZR75S44G371N, fax 095623374, pec: cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it), del Foro di Catania presso il cui studio legale, sito in Paternò (CT) via Nazario Sauro n. 21, difensore del Dott. MAURO ALESSANDRO, nato a Catania il 09.07.1983, C.F. MRALSN83L09C351D, residente in Acireale (CT), in via J. F. Kennedy n. 76 come da mandato in atti nel giudizio proposto nell'interesse di quest'ultimo ricorrente dinanzi al TAR ROMA SEZ IV contraddistinto dal NRG 6709/2022 in ossequio a quanto statuito dal Presidente del SEZ IV del TAR con Ordinanza Reg Prov CAU 4593/2022 pubblicata in data 15/07/2022 resa nel giudizio NRG 6709/2022

1

AVVISA CHE

- L'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio –Roma Sez IV;
- il ricorso ha il NRG indicato di seguito 6709/2022;
- il ricorso è stato presentato dal Dott. Mauro Alessandro contro MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, MINISTERO

STUDIO LEGALE

Avv.to Cinzia Caruso

Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

DELL'INTERNO in persona del Ministro pt, MINISTERO DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE; LA COMMISSIONE RIPAM (Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni); L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL); FORMEZ PA Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A.;

- il ricorso è stato notificato anche ad un potenziale controinteressato che non si è costituito in giudizio Dott. Lorenzo Leotta quale candidato incluso nell'elenco degli idonei con punteggio superiore al ricorrente;
- **sono stati impugnati:** avviso riportante "Concorso Ripam per il L'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). Esito provvisorio prove preselettive" comprensivo degli elenchi relativi ai profili professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 21 marzo 2022 nella parte in cui pur includendo parte ricorrente ma con un punteggio errato; questionario somministrato, del correttore e del foglio risposte, nella parte in cui risultano lesivi dell'interesse di parte ricorrente; foglio contenente le "istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva" nella parte in cui è lesivo degli interessi di parte ricorrente; ove servisse, il foglio anagrafica, nella parte in cui è lesivo degli interessi di parte ricorrente; ove esistente, il verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le

STUDIO LEGALE

Avv.to Cinzia Caruso

Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

domande e le risposte somministrate ai candidati in occasione della prova preselettiva; ove esistente, il verbale d'aula redatto in occasione della prova preselettiva, nella parte in cui consente la lesione del principio dell'anonimato; il bando del concorso pubblico indetto dalla COMMISSIONE RIPAM (Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni) per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per il profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso (GIUL), nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di consentire la lesione del principio dell'anonimato; la graduatoria di merito; ed ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente, connesso, collegato o consequenziale agli atti e provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti; per l'adozione delle misure cautelari collegiali ex art 55 cpa volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire a parte ricorrente pur dichiarato idoneo a scorrere la graduatoria per il riconoscimento del punteggio corretto al fine di poter concorrere correttamente per il reclutamento di complessive n. 1.514 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da

STUDIO LEGALE

Avv.to Cinzia Caruso

Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per il profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso (GIUL) **E PER L'ACCERTAMENTO** Del diritto di parte ricorrente al riconoscimento più vantaggioso nelle graduatorie definitive per la classe GIUL del predetto concorso pubblico; **NONCHE' PER LA CONDANNA** ex art 30 cpa delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art 30 cpa mediante l'adozione del relativo provvedimento di rettifica della graduatoria di merito valevole per l'eventuale assunzione prevista dal concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di complessive n. 1.514 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione come per legge

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati collocati nella graduatoria del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 unità di personale non

STUDIO LEGALE

Avv.to Cinzia Caruso

Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per il profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso (GIUL).

- Si rende noto che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- Con il ricorso è stata censurata l'esito della prova selettiva scritta in relazione al contestato quesito a risposta multipla conteneva due risposte corrette contrassegnato al n. 9, chiedendo l'attribuzione del maggior punteggio al fine di vederlo posizionato nella graduatoria in una posizione più vantaggiosa;
- La richiesta misura cautelare è stata concessa e con ordinanza cautelare Reg Prov CAU 4593/2022 pubblicato in data 15/07/2022 reso nel giudizio NRG 6709/2022 ha così statuito: *“appare assistito da idoneo fumus boni iure relativamente alla contestazione del quesito n.9 somministrato al ricorrente “ Quando il mio lupo ulula vuol dire che è impaurito” Se tale affermazione è vera, individua l'unica affermazione corretta:*
 - 1) *Il mio lupo non sta ululando, quindi è impaurito*

STUDIO LEGALE

Avv.to Cinzia Caruso

Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

2) *Il mio lupo non è impaurito, quindi non ulula*

3) *Il mio lupo non sta ululando, quindi non è impaurito*

Il quale sembra presentare due risposte parimenti esatte, e ritenuto che non sia rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento addebitare ai candidati le conseguenze negative derivanti dalla non chiara formulazione del quesito da parte dell'Amministrazione; non appare apprezzabile sotto il profilo cautelare quanto all'attribuzione del punteggio di cui all'art 9 lettera i) del bando per il titolo ante lauream rilasciato dal Goethe-Institut, che non sembra avere le caratteristiche di un corso o diploma di specializzazione; ... reputato inoltre necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzando, in considerazione del numero elevato di contraddittori, la notifica per pubblici proclami"

6

"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

PER IL DOTT. MAURO ALESSANDRO, nato a Catania il 09.07.1983, C.F. MRALSN83L09C351D, residente in Acireale (CT), in via J. F. Kennedy n. 76, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avvocato **Cinzia Rosa Caruso** (c.f. CRSCZR75S44G371N, fax 095623374, pec: cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it), del Foro di Catania presso il cui studio legale, sito in Paternò (CT) via Nazario Sauro n. 21 elettivamente domicilio, e chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione, anche a mezzo telefax, al numero 095623374, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c: cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it, ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

STUDIO LEGALE

Avv.to Cinzia Caruso

Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

CONTRO

-MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato domiciliato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, 12; ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it indirizzo estratto dall'elenco Registro PP.AA reperito sul sito pst.giustizia.it e sul sito <http://www.avvocaturastato.it>;

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pt CF 97420690584 rappresentato domiciliato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, 12; ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it indirizzo estratto dall'elenco Registro PP.AA reperito sul sito pst.giustizia.it e sul sito <http://www.avvocaturastato.it>;

MINISTERO DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE in persona del Ministro pt CF 80415740580 rappresentato domiciliato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, 12; ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it indirizzo estratto dall'elenco Registro PP.AA reperito sul sito pst.giustizia.it e sul sito <http://www.avvocaturastato.it>;

LA COMMISSIONE RIPAM (Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato domiciliato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, 12; ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it CF 80224030587 indirizzo estratto dall'elenco Registro PP.AA reperito sul sito pst.giustizia.it e sul sito <http://www.avvocaturastato.it>;

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) piazzale Giulio Pastore, 6, 00144 Roma (RM), Italia Codice Fiscale: 01165400589 Partita IVA: 00968951004 in persona del rappresentate legale pt PEC: presidenza@postacert.inail.it

FORMEZ PA Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, PEC protocollo@pec.formez.it;

E NEI CONFRONTI

STUDIO LEGALE

Avv.to Cinzia Caruso

Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

Del Dott. Lorenzo Leotta quale candidato incluso nell'elenco degli idonei con punteggio superiore al ricorrente,
PEC lorenzo.leotta@widipec.it

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

- dell'avviso riportante "Concorso Ripam per il L'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). Esito provvisorio prove preselettive" comprensivo degli elenchi relativi ai profili professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 21 marzo 2022 nella parte in cui pur includendo parte ricorrente ma con un punteggio errato;
- del questionario somministrato, del correttore e del foglio risposte, nella parte in cui risultano lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- del foglio contenente le "istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva" nella parte in cui è lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- ove servisse, del foglio anagrafica, nella parte in cui è lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande e le risposte somministrate ai candidati in occasione della prova preselettiva;
- ove esistente, del verbale d'aula redatto in occasione della prova preselettiva, nella parte in cui consente la lesione del principio dell'anonimato;
- del bando del concorso pubblico indetto dalla COMMISSIONE RIPAM (Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni) per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per il profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso (GIUL), nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di consentire la lesione del principio dell'anonimato;
- della graduatoria di merito;
- di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente, connesso, collegato o consequenziale agli atti e provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti;

STUDIO LEGALE

Avv.to Cinzia Caruso

Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

- *per l'adozione delle misure cautelari collegiali ex art 55 cpa volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire a parte ricorrente pur dichiarato idoneo a scorrere la graduatoria per il riconoscimento del punteggio corretto al fine di poter concorrere correttamente per il reclutamento di complessive n. 1.514 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per il profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso (GIUL)*

E PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto di parte ricorrente al riconoscimento più vantaggioso nelle graduatorie definitive per la classe GIUL del predetto concorso pubblico;

NONCHE' PER LA CONDANNA

ex art 30 cpa delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art 30 cpa mediante l'adozione del relativo provvedimento di rettifica della graduatoria di merito valevole per l'eventuale assunzione prevista dal concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di complessive n. 1.514 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione come per legge.

PREMESSO CHE

Con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 27 agosto 2019 (doc. 1), la COMMISSIONE RIPAM (Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni) ha indetto un concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per il profilo professionale di Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso (GIUL).

STUDIO LEGALE

Avv.to Cinzia Caruso

Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

Successivamente con avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" n. 60 del 30 luglio 2021 veniva modificato e riaperto il succitato bando che, anche in considerazione della perdurante emergenza sanitaria, ha previsto, per ciascun profilo professionale lo svolgimento di una prova scritta unica consistente nella "...somministrazione di n. 40 (quaranta) domande con risposta a scelta multipla, per un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta)... La prova scritta, si svolgerà mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali e avrà una durata di 60 minuti. Lo stesso art. 7 del bando, nella nuova formulazione, ha stabilito che "la prova d'esame si intenderà superata con una votazione minima di 21/30" e che "A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio: - Risposta esatta: +0,75 punti; - Mancata risposta 0 punti; - Risposta errata: -0,225 punti". Per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali la Commissione RIPAM si è avvalsa di Formez PA (art. 1), anche a titolo di "supporto tecnico ... per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova" (art. 9).

Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per il profilo professionale CU/GIUL ed è stato convocato a sostenere la prova scritta in data 05.11.2021 ore 14.30, l'istante ha espletato la prova selettiva scritta, profilo CU/GIUL, presso le Ciminiere, Viale Africa 12 Catania.

Sostenuta la prova, il ricorrente, presa visione dell'"esito prova" pubblicato sul sito internet di Formez PA (doc. 4), ha appreso di aver conseguito il punteggio totale di 26,1, dichiarato idoneo.

E successivamente in data 25 Marzo 2022 veniva pubblicata la graduatoria di merito e vede il ricorrente posizionato al n. 1904 con punteggio prova di 26,1, punteggio titoli 1 e punteggio totale di 27.1.

Senonché, a un ulteriore approfondimento delle risposte rese, il ricorrente si è avveduto che la risposta fornita al quesito n. 9 della prova 05.11.2021 sessione 14.30, profilo CU/GIUL "esito prova" pubblicato da FORMEZ PA, ancorché corretta, non è stata considerata tale; errore, questo, decisivo, perché senza la penalizzazione subita per la presunta risposta errata (-0,225 punti) e con l'attribuzione del punteggio per la risposta corretta (Risposta esatta: +0,75 punti) il ricorrente avrebbe conseguito il punteggio complessivo **di 27,075 (26,1+0,75+0,225) avanzando nella graduatoria degli idonei ottenendo così maggiori opportunità.**

Ed ancora, dalla graduatoria definitiva il ricorrente ha appurato che, non solo il quesito di indubbia risoluzione lo ha penalizzato ma, ha altresì potuto accertare che la commissione non ha valutato correttamente i titoli da esso posseduti, attribuendo solo un punto. Infatti, il ricorrente al momento della presentazione della domanda ha dichiarato fra gli ulteriori titoli valutabili anche il Diploma Fit in deutsch 1 conseguito il 04 June 2001, presso

STUDIO LEGALE

Avv.to Cinzia Caruso

Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

l'università Goethe Institut, nella sede di Napoli, con voto di 51,50/60,00 attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dal bando all'art. 9 comma 4 lettera i) che prevede l'attribuzione di 2 punti per ogni corso o diploma di specializzazione.

Tale titolo non è stato valutato, di fatti al ricorrente è stato riconosciuto solo 1 punto per la certificazione della conoscenza della lingua inglese.

Ebbene, il titolo posseduto dal sig. Mauro rilasciato dal Goethe-Institut, istituto ufficialmente accreditato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca come ente certificatore per la lingua tedesca, rientra tra la tipologia di corsi e/o diploma di specializzazione infatti al punto i) art 9 del bando viene prevista l'attribuzione 2 punti per ogni corso o diploma di specializzazione.

Sul punto appare di basilare importanza che l'Amministrazione proponente il concorso non si è curata di specificare che tipi di corsi o di diploma potevano essere valutati non ha specificato se diplomi post laurea o corsi post laurea, in virtù di detta deduzione si chiede l'attribuzione di un totale complessivo di ulteriori punti $2 + 0,75 + 0,225$ e l'aggiornamento della posizione in graduatoria del Sig. Mauro Alessandro per un punteggio complessivo di $30,075$ ($26,1 + 1 + 0,75 + 0,225 + 2$)

Di qui il presente ricorso, corredato da domanda cautelare, e affidato al seguente

11

* * *

DIRITTO

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ARBITRARIETA'.

ERRORE OBIETTIVO NELLA CORREZIONE DEI QUESTIONARI.

ERRORE DI CALCOLO.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO NEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E PAR CONDICIO COMPETITORUM.

La mancata attribuzione al ricorrente del punteggio esatto è stata determinata, con causalità efficiente autonoma, da un errore commesso in sede di predisposizione delle risposte da attribuire a uno specifico quesito incluso nel questionario somministrato, ai candidati che – come il ricorrente – hanno sostenuto la prova unica In data 05.11.2021 ore 14.30, l'istante ha espletato la prova selettiva scritta, profilo CU/GIUL, presso le Ciminiere, Viale Africa 12 Catania L'errore è decisivo perché qualora fosse stato assegnato al

STUDIO LEGALE

Avv.to Cinzia Caruso

Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

ricorrente il punteggio per la risposta esatta (e decurtata la penalizzazione per la risposta sbagliata) il ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio di 27,075 (26,1+0,75+ 0,225) utile per raggiungere una posizione in graduatoria più vantaggiosa.

Il contestato quesito a risposta multipla conteneva due risposte corrette. Trattasi del quesito contrassegnato n. 9 Il testo del quesito recitava: **“ Quando il mio lupo ulula vuol dire che è impaurito” Se tale affermazione è vera, individua l'unica affermazione corretta:**

- 4) **Il mio lupo non sta ululando, quindi è impaurito**
- 5) **Il mio lupo non è impaurito, quindi non ulula**
- 6) **Il mio lupo non sta ululando, quindi non è impaurito.**

La risposta indica dall'istante è la n. 3, mentre quella indicata come giusta nella correzione della prova è la n. 2. Il quesito di logica presentava la risposta n. 1 palesemente errata, ma le altre due corrette e valide, perché ragionando sul quesito se è vero che il lupo non impaurito non ulula è altrettanto vero che un lupo che non sta ululando di certo non è impaurito, assunto inopinabile nella sua logicità; la più importante regola di logica è il “principio di non contraddizione” e la struttura del ragionamento impone, una volta posta la premessa, una conclusione del ragionamento mediante una illazione necessitata di tipo deduttivo logicamente coerente con il quesito di partenza. In conclusione risulta contraddittoria e quindi erronea la risposta n. 1, ma vanno accettate, in quanto congrue logicamente tra premessa e conclusione, le risposte n. 2 e 3.

Il ricorrente immediatamente invia reclamo avverso la graduatoria chiedendo la correzione della stessa ma a niente è valso il reclamo presentato tanto che la posizione del ricorrente non ha avuto nessun mutamento a tal riguardo;

Quanto precede – sta a dimostrare, inconfutabilmente e oggettivamente, che la risposta fornita dal ricorrente è corretta, al pari di quella che è stata l'unica ritenuta corretta in sede di correzione della prova d'esame.

Sul punto appare di basilare importanza evidenziare che diversi sono stati i pareri di professori specializzati in materia che hanno confermato chiaramente che la formulazione del quesito risulta essere ambigua e di doppia risoluzione. In allegato si depositano i pareri in nostro possesso.

Una volta chiarito che il quesito n. 9 dell'elenco domande ammetteva due risposte corrette (evenienza, peraltro, non espressamente esclusa dal bando) e che il ricorrente ha fornito una risposta certamente corretta,

STUDIO LEGALE

Avv.to Cinzia Caruso

Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

i provvedimenti impugnati dovranno essere annullati nella parte in cui non sono stati attribuiti al ricorrente 0,75 punti e nella parte in cui lo stesso si è visto penalizzato nella posizione in graduatoria

Con sentenza n. 964 del 25.1.2021, codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio, Sezione Seconda Quater si è pronunciato su una fattispecie analoga rilevando che "il quesito a risposta multipla in questione non è univoco in quanto si presta a due risposte esatte" e che "così operando, l'amministrazione ha ex ante attribuito ai candidati la facoltà di opzionare utilmente entrambe le risposte in parola e, per ciò stesso, non avrebbe potuto scegliere ex post, ossia all'atto della correzione, quali delle due ritenere corretta, pena la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio competitorum". Ne deriva che, a ben vedere, l'errore è da rinvenire non tanto nella elaborazione del questionario, quanto nella sua correzione, essendo stata considerata errata una risposta che invece è corretta. E' evidente che trattasi di errore oggettivo. Infatti, come ricordato anche dalla richiamata sentenza, è consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui "non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost." (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060) In altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'Ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta" (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. Terza Quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. Terza Quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. Terza Quater, n. 5288/2018). Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui, pur avendo predisposto un quesito con due risposte egualmente esatte, ha poi ritenuto errata la risposta – che invece è corretta – formulata dalla ricorrente (Cons. Stato, 10 sez. III, sent. 5 gennaio 2021, n. 158, resa anch'essa in fattispecie analoga).

* * *

ISTANZA CAUTELARE *Il fumus boni iuris discende chiaramente dal motivo di ricorso e dalla mancata assegnazione del punteggio corretto (Risposta esatta: +0,75 punti; - Mancata risposta 0 punti; - Risposta errata: -0,225 punti) spettante al ricorrente in dipendenza della risposta corretta resa al quesito n. 9 dell'elenco domande.*

STUDIO LEGALE

Avv.to Cinzia Caruso

Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

Il punteggio non assegnato, come detto, è decisivo perché consente al ricorrente di superare un gran numero di concorrenti al concorso.

Quanto al periculum in mora si consideri in occasione della pubblicazione dell'elenco degli idonei, avvenuta in data 25/03/2022

E' evidente che il ricorrente ha interesse ad avere riconosciuto il punteggio esatto, quanto meno con riserva, già prima della pubblicazione della graduatoria definitiva di merito ancora in aggiornamento, ancora ad oggi non avvenuta, anche al fine di evitare l'aggravamento del contenzioso che peraltro non avrebbe ragion d'essere, stante l'obiettività dell'errore denunciato. Anche a prescindere da tale aspetto, è di tutta evidenza che il ricorrente non potrà attendere i tempi di fissazione dell'udienza pubblica, senza subire un pregiudizio irreparabile, essendo la propria pretesa legata all'evoluzione del proprio percorso professionale e all'interesse pretensivo all'accesso a un posto di pubblico impiego. Di qui l'urgenza di un provvedimento cautelare che – in mancanza, nel frattempo, di un opportuno provvedimento di autotutela – si impone anche per evitare che possano nelle more consolidarsi posizioni di controinteresse che non tengano conto dell'illegittima penalizzazione subita dal ricorrente.

** * **

Per quanto precede, riservata ogni altra deduzione, produzione e domanda, il Dott. MAURO ALESSANDRO, come in epigrafe rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, annullare i provvedimenti impugnati, accertare il diritto all'attribuzione di un totale complessivo di 30,075 (26,1+1+0,75+0,225+2) dichiarare il diritto all'aggiornamento della posizione in graduatoria del Sig. Mauro Alessandro per un totale complessivo di 30,075 con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese e agli onorari del presente procedimento e al rimborso del contributo unificato anticipato

** * **

Con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze, si producono i seguenti documenti:

- 1) Bando di concorso*
- 2) Modifica e riapertura termini*
- 3) domanda partecipazione concorso;*

STUDIO LEGALE

Avv.to Cinzia Caruso

Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

4) "Esito prova" pubblicato sul sito Formez;

5) Elenco degli idonei;

6) Questionario d'esame;

7) diffida reclamo;

* * *

Il presente ricorso – di valore indeterminabile – attiene a concorso per accesso al pubblico impiego. Il contributo unificato è dovuto e viene anticipato nella misura di € 325,00

Paternò 19/05/2022

Avv.to Cinzia Rosa Caruso"

AVVISO INOLTRE CHE

Sempre in ossequio a quanto statuito dal Presidente della SEZ IV del TAR RM con ordinanza REG. PROV. CAU. 4593/2022 resa nel Giudizio NRG 6709/2022 testualmente che :

1) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza REG. PROV. CAU. 4593/2022 resa nel Giudizio NRG 6709/2022;

2) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica;

STUDIO LEGALE

Avv.to Cinzia Caruso

Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

3) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un apposita sezione del sito denominato "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di Notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

16

IN RAGIONE DI CIO'

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica dovrà- in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo: pubblicare sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza CAUTELARE REG. PROV. CAU. 4593/2022 Sez Quarta TAR LAZIO SEZ ROMA resa nel Giudizio NRG 6709/2022 nonché l'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la

STUDIO LEGALE

Avv.to Cinzia Caruso

Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

pubblicazione viene effettuata in esecuzione del provvedimento in oggetto, individuato con data, numero di ricorso e numero di decreto;

non dovrà rimuovere dal proprio sito sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati ed il presente avviso;

dovrà rilasciare al sottoscritto difensore istante un attestato, da inviare al seguente indirizzo pec: cinzia.caruso@pec.ordineavvocaticatania.it nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica" in particolare l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

AVVISA IN FINE CHE

Al presente avviso è allegato:

- 1) testo integrale del ricorso introduttivo NRG 6709/2022;
- 2) Ordinanza cautelare REG. PROV. CAU 4593/2022 pubblicata il 15/07/2022 resa dalla Sez IV T.AR. LAZIO SEDE di ROMA;

STUDIO LEGALE

Avv.to Cinzia Caruso

Pratocinante in Cassazione

Dott.ssa Patrizia Angelotti

Dott.ssa Grazia Francesca Ciancitto

Dott.ssa Sofia Margherita Fichera

3) elenco nominativo dei controinteressati collocati nella graduatoria definitiva della procedura concorsuale in questione.

Paternò- Roma lì 20/07/2022

Avv.to Cinzia Rosa Caruso